

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 agosto 2021 ha approvato la

deliberazione n. 13

concernente:

**“ELEZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Marco Viricenzi

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante:
- è eletto *“dal Consiglio regionale a scrutinio segreto (...) con la maggioranza assoluta (...). Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo (...).”* (comma 1);
 - dura *“in carica cinque anni”* (comma 2);
 - è incompatibile con la carica di:
 - “a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;*
 - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione”* (comma 3);
 - ed è incompatibile, altresì, con *“lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (.....)”* (comma 4);
- PRESO ATTO che il Garante, nominato con deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2016, n. 7 (Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), ai sensi del sopramenzionato articolo 2, comma 2, della l.r. 31/2003, risulta naturalmente cessato;
- RITENUTO di dover procedere all'elezione del Garante, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che lo stesso, ai sensi della l.r. 31/2003, è chiamato a svolgere;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 3 giugno 2021, n. 54;



- VISTA la nota dell'8 luglio 2021, prot. RU n. 12920, con la quale è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio alla VII commissione consiliare permanente la scheda di carattere generale, corredata dalla documentazione istruttoria, elaborata dalla competente struttura amministrativa;
- CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha effettuato, entro il termine di quindici giorni di cui all'articolo 82, comma 1, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, l'esame istruttorio delle candidature presentate a seguito del predetto avviso pubblico;
- VISTI i *curricula*, presentati dai candidati, nonché le schede individuali di ciascun candidato propedeutiche all'esame istruttorio da parte della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura amministrativa;
- VISTO l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 7;
- PRESO ATTO che l'esito della votazione per l'elezione del Garante, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 98, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	39
VOTI VALIDI	38
SCHEDE BIANCHE	1
SCHEDE NULLE	0

e che ha conseguito voti:

Anastasia Stefano	38
-------------------	----



PRESO ATTO della proclamazione di elezione a Garante di Anastasia Stefano avendo lo stesso ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale,

DELIBERA

- 1) di eleggere, ai sensi dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Anastasia Stefano;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla verifica dell'insussistenza, in capo al soggetto eletto, delle cause d'incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012, nonché alla formale accettazione della nomina da parte dello stesso;
- 3) di stabilire che la durata della carica di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale decorra dalla data di accettazione della nomina dopo la verifica di cui al numero 2) effettuata dalla competente struttura amministrativa;
- 4) di demandare alle competenti strutture amministrative lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa a Anastasia Stefano.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Michela Di Biase)




IL PRESIDENTE

(Marco Vincenzi)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
la Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)



/AT